

# Regione Lazio

## Leggi Regionali

Legge Regionale 29 aprile 2024, n. 8

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2016, N. 8 (INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

### Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 8 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale")*

1. All'articolo 2 della l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano" sono inserite le seguenti " , durante tutto il corso dell'anno, ";
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La direzione regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 e la compatibilità con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) nonché la legislazione in materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l'istanza di accreditamento, motivando l'eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all'inserimento del bene nella Rete.;"
  - c) ai commi 3 e 4 le parole: "L'Agenzia regionale del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "La direzione regionale competente in materia di cultura".

### Art. 2

*(Modifica all'articolo 4 della l.r. 8/2016 e successive modifiche)*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2016, le parole: "dell'Agenzia regionale del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "della direzione regionale competente in materia di turismo".

### Art. 3

*(Clausola di non onerosità)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.**

**Il Presidente  
Francesco Rocca**